



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

CITTA' DI CRESCENTINO

Reg. Gen. N. 239 /2024

Copia Albo

Determinazione del Responsabile
Servizio: TRIBUTI

**N. 12
del
28/06/2024**

Responsabile del Servizio : DOTT.SSA CANIL GIULIETTA

OGGETTO :

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI
NUOVI CANONI PATRIMONIALI - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120
DEL D.LGS. 36/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 11/06/2024 di individuazione del Responsabile dell'area Finanze, Tributi ed Economato;

Richiamata la Determinazione R.G. n. 364 del 13.10.2017 ad oggetto: "Aggiudicazione in concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni";

Precisato che, a decorrere dal 01/01/2021, è stato istituito il Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) ai sensi dell'art. 1 comma 816 della L. 160/2019;

Considerato che il Comune di Crescentino ha previsto sia "il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate" sia "il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

Richiamate:

- la Determinazione R.G. n. 199 del 12.05.2021 ad oggetto: "Affidamento a Soc. M.T. S.p.A. gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei nuovi canoni patrimoniali 2021/2023";
- la Determinazione R.G. n. 597 del 30.12.2023 ad oggetto: "Servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei nuovi Canoni Patrimoniali - Proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023";
- la Determinazione R.G. n. 158 del 30.04.2024 ad oggetto: "Servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei nuovi Canoni Patrimoniali - Proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023";

Rilevato che è in scadenza il contratto di servizio accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei nuovi canoni patrimoniali;

Considerato che, per oggettivi motivi organizzativi legati alla carenza di personale, è stato impossibile avviare le procedure di gara per il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei nuovi canoni patrimoniali;

Dato atto che l'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 prevede testualmente che: *"In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto"*;

Considerata la prossima scadenza del contratto di servizio in essere e le prime indicazioni dell'Amministrazione Comunale si è provveduto a:

- a richiedere all'attuale operatore le possibili indicazioni migliorative dei servizi così da valutarne anche le caratteristiche tecniche e la stabilizzazione degli stessi in nuove modalità di servizio;
- verificare la disponibilità dell'operatore alla proroga tecnica del contratto che consenta una procedura di gara d'appalto per importi e tempi pluriennali e comprensiva di più servizi.

Ritenuto pertanto necessario porre in essere una proroga tecnica da applicare entro la scadenza, al contratto in essere “di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei nuovi canoni patrimoniali” alle stesse condizioni tecniche ed economiche in atto ai fini di procedere all’affidamento tramite procedura del nuovo servizio;

Visti:

- l’art. 25 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 che recita: *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’[articolo 26](#).”*
- L’art. 26 del D.Lgs. 36/2023 che detta le norme tecniche relative alle piattaforme di approvvigionamento digitale;

Considerato che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che a norma del già citato art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli appalti di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), del codice, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto, in particolare, l’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.lg. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all’invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta;

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione per l'ente e in particolare ha generato vantaggi misurabili sia sotto il profilo della qualità dell'azione amministrativa, sia sotto il contenimento dell'onere finanziario e sia nei risultati ottenuti;

Visto il CIG n. **B2499E48E6**;

Riscontrata la regolarità dell'offerta presentata, della documentazione allegata alla stessa e la congruità del prezzo;

Accertata la regolarità contributiva, acquisita mediante accesso al sistema D.U.R.C. online messo a disposizione da INPS e INAIL, della Società in questione (protocollo INAIL_ 43912451) valido fino al 26.09.2024);

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che la sottoscritta, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non ha conflitti di interessi e/o situazioni di conflitto, anche potenziale, per adottare il presente provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla proroga del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei nuovi Canoni Patrimoniali, alla Società M.T. S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8, Santarcangelo Di Romagna (RN) – C.F. 06907290156 ed impegnare la spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga tecnica, per il periodo 01.07.2024 – 31.12.2024, del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei nuovi canoni patrimoniali, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, per un importo pari ad €. 2.800,02 IVA compresa;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2023 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 28.12.2023 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024/2026”;

Richiamato il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Dato atto che la spesa diverrà esigibile immediatamente dopo l'esecuzione dell'intervento, con imputazione al capitolo di competenza finanziato con risorse dell'esercizio trattandosi di un'obbligazione passiva dell'ente, già impegnabile ed esigibile nell'anno in cui è accertata l'entrata;

Espresso il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale;
2. Di prorogare alla Società M.T. S.p.A. con sede in Via del Carpino n. 8, Santarcangelo Di Romagna (RN) – CAP. 47822 il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei nuovi canoni patrimoniali di cui in premessa;
3. Di dare atto che il servizio di cui in oggetto viene prorogato, per il periodo 01.07.2024 – 31.12.2024, alle stesse condizioni tecniche ed economiche in atto;
4. Di impegnare la somma pari ad €. 2.800,02 al capitolo di spesa n. 1054/1 - Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 110 COFOG 01.1 - del Bilancio di Previsione 2024/2026 esercizio 2024;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - il fine che si intende raggiungere è garantire un servizio strettamente necessario per il buon funzionamento dell'ente;
 - di provvedere alle pubblicazioni sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dei seguenti dati: a) nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e suoi dati fiscali; b) importo; c) norma o titolo a base dell'attribuzione; d) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e al capitolato della prestazione, fornitura o servizio;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giulietta CANIL e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0161/833114) o posta elettronica (protocollo@comune.crescentino.vc.it).

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
DOTT.SSA CANIL GIULIETTA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRIBUTI

Firmato Digitalmente
DOTT.SSA CANIL GIULIETTA
